

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 settembre – 15 novembre 2016, n. 48224

Presidente Paoloni – Relatore De Amicis

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26 febbraio 2016 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha eliminato la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata in favore della parte civile, confermando nel resto la decisione di primo grado, che condannava M.A. alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie H.M., commesso in Charvenod dal luglio 2013 alla fine di agosto dello stesso anno.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha formulato due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 195 e 357 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello dato rilievo al contenuto di una comunicazione di reato - ove si faceva riferimento ad uno stato di forte intimidazione e ad un tremore delle mani - sulla quale i Carabinieri non risultano esser stati escussi quali testimoni in dibattimento.

2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono vizi della motivazione con riferimento a vari profili nell'applicazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., concernenti in particolare il contesto, l'esistenza dei fatti ed il rapporto affettivo tra l'imputato e la persona offesa, la genesi della notizia di reato, la non attendibilità di H.M. e la non credibilità, intrinseca ed estrinseca, delle sue dichiarazioni, nonché l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in punto di responsabilità.

La Corte territoriale, al riguardo, ha dato per presupposta una circostanza non vera né verificata (il fatto che la donna si era resa conto che il M. non intendeva intraprendere una relazione coniugale avendo un'altra famiglia con un'altra donna dalla quale aveva avuto un figlio), senza tener conto del fatto che, a causa dei litigi e dopo una settimana di convivenza, l'imputato si era allontanato dall'abitazione. E' stata inoltre assegnata valenza a fatti non accertati o smentiti dalle risultanze istruttorie (ossia, che la persona offesa era costretta a vivere priva di mezzi di sostentamento e a subire frasi spregiative e condotte violente), omettendo di dare il giusto peso - anche attraverso un confronto con le contrarie dichiarazioni di altra testimone, N.V.J.A., sentita in dibattimento - alle iniziali false affermazioni della persona offesa riguardo al fatto di ignorare nel novembre-dicembre 2013 che il M. avesse un figlio nell'ambito di una precedente relazione con un'altra donna (ossia, la medesima N.V.).

Dalla deposizione della teste N.V., erroneamente ritenute inattendibili, sono state peraltro estrapolate delle frasi per dimostrare che il M., mentre abbandonava il domicilio coniugale e maltrattava la moglie, continuava una relazione con la N., la quale tuttavia smentisce tale assunto, fornendo una logica spiegazione alternativa.

La sentenza impugnata, pertanto, si fonda su mere congetture non assistite da adeguati riscontri, attribuendo rilievo alle sole dichiarazioni della persona offesa quale unica testimone diretta dei fatti contestati, in assenza di elementi

presuntivi dai quali inferire la responsabilità dell'imputato nella commissione delle plurime condotte necessarie per una pronuncia di condanna. La credibilità della persona offesa, infatti, è stata erroneamente affermata sulla base di un singolo episodio (produttivo di mere percosse) riscontrato da alcuni testi, che tuttavia non basta - in difetto di qualsiasi indicazione sui criteri adottati per rilevare l'assenza del contrasto delle dichiarazioni della persona offesa con le altre acquisizioni probatorie - ad avvalorare la descrizione dei fatti di maltrattamento contenuta nel capo d'imputazione.

L'intera ricostruzione compiuta nella motivazione, in definitiva, si basa su presupposti di fatto errati, con particolare riferimento alle circostanze inerenti all'attività lavorativa svolta in Italia dall'imputato da oltre quindici anni, alla risalente conoscenza, da parte della persona offesa, della trascorsa relazione tra l'imputato e la N.V., alla limitata durata del rapporto di convivenza coniugale (solo alcune settimane), al fatto che l'imputato ha lasciato l'abitazione coniugale nella sola disponibilità della persona offesa e ne ha garantito il mantenimento facendosi regolarmente ospitare dalla sorella, alla mancata prova dell'esistenza di uno stato di prostrazione dovuto ad umiliazioni della persona offesa, all'inesistenza di alcuna relazione con altre persone nel periodo giugno-agosto 2013, poiché in tale periodo l'imputato si era limitato ad assolvere i propri doveri di padre accudendo il figlio quattordicenne avuto da un'altra donna.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, infondato sin quasi a lambire i margini della inammissibilità, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre una serie di argomenti già ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, come tale non consentita nella Sede di legittimità, va rigettato per le ragioni qui di seguito indicate.

2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella pronuncia di primo grado, i cui passaggi motivazionali vengono a saldarsi perfettamente con quelli delineati nella sentenza d'appello, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte distrettuale ha congruamente ed esaustivamente vagliato l'intero quadro probatorio, confutando con argomenti logicamente illustrati tutte le obiezioni dalla difesa mosse in punto di fatto ed offrendo piena ragione giustificativa del giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del contributo narrativo offerto dalla persona offesa, in quanto privo di contraddizioni di rilievo sui punti principali e supportato da plurimi ed oggettivi elementi di riscontro circa la riferita condizione di isolamento, bisogno economico e intimidazione in cui la stessa è venuta a trovarsi dopo essere arrivata dalla Tunisia in Italia per ricongiungersi al marito nel giugno 2013, elementi a loro volta desunti, in particolare: a) dalla relazione e dalle risultanze della deposizione resa in dibattimento dalla psicologa, R.J., che ha riferito di aver ricevuto dalla persona offesa la sofferta narrazione di percosse e minacce da parte dei di lei marito; b) dalle convergenti testimonianze rese dalla vicina di casa G.R., dalla connazionale B.A.I. e dal conoscente A.A. (con il quale la persona offesa era entrata in contatto per un lavoro).

Muovendo da tali univoche premesse ricostruttive, dunque, i Giudici di merito

hanno congruamente spiegato le ragioni della irrilevanza delle integrazioni istruttorie dalla difesa formulate (anche in relazione al prospettato confronto fra la persona offesa e la N.V.) e delineato, inoltre, un quadro storico-fattuale ritenuto coerentemente dimostrativo sia della volontà dell'imputato di imporre alla moglie, lungo il consistente arco temporale ricompreso fra l'arrivo in Italia della donna e la denuncia dalla stessa presentata alla fine di agosto 2013, la realtà della sua stabile convivenza di fatto con un'altra donna - dalla quale peraltro aveva già avuto un figlio - sia della violenta e minacciosa reazione alle sue comprensibili proteste, con l'intento di porla di fronte alla scelta tra la passiva sopportazione della situazione in atto, ovvero il ritorno in Tunisia per la condizione di abbandono economico, tanto che solo grazie all'aiuto di una conoscente occasionale riuscì, dapprima, a trovare una provvisoria sistemazione abitativa, quindi ad essere accolta presso una struttura protetta (Centro donne contro la violenza "L'Arcoiaio").

Aspecifico deve poi ritenersi il rilievo dalla difesa enunciato nel primo motivo di ricorso, là dove non si chiarisce se e in quali forme l'eccezione vizio - peraltro incentrato su un atto di indagine solo ad abundantiam richiamato nel corpo della motivazione - incida in termini di decisività sul complesso delle ulteriori risultanze probatorie, il cui globale apprezzamento ha coerentemente fondato il convincimento dai Giudici di merito espresso in punto di affermazione della penale responsabilità.

3. Sulla stregua delle rappresentate emergenze probatorie, deve ritenersi che l'impugnata pronuncia abbia fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia in esame, avendo questa Suprema Corte ormai da tempo affermato il principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002, dep. 2003, Rv. 223192).

Rilevano, entro tale prospettiva, come si è poc'anzi evidenziato, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell'inflizione di vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, Rv. 256962).

4. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del correlativo tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa.

In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi

ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.